

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ORTO ROMA

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile, delle disposizioni della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, della Legge Regionale 1 settembre 1999 n. 22, un'Associazione di promozione sociale basata sui principi della partecipazione volontaria e che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, non avente scopo di lucro, denominata "Orto Roma" di seguito denominata "Associazione".

Art. 2 SEDE E DURATA

L'associazione ha sede attualmente in Roma, Via Ubaldo Comandini 25, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e da eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare gli specifici rapporti associativi. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – FINALITÀ

Gli obiettivi dell'Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza richiamandosi ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai valori della giustizia sociale, dell'uguaglianza nei diritti, della trasparenza e della legalità, elettività delle cariche associative. L'Associazione apartitica e apolitica è finalizzata alla partecipazione, all'innalzamento del livello qualitativo della vita dei cittadini e alla promozione di modelli di sostenibilità ambientale. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per finalità l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale a favore dei propri associati e di terzi. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di realizzare orti urbani.

Art. 4 – ATTIVITÀ

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- A. creazione e coltivazione di orti e giardini;
- B. promozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale, conoscenza della natura e tutela del paesaggio;
- C. sviluppo di momenti di socialità e di incontro tra i cittadini;
- D. di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- E. di favorire l'interazione tra culture e generazioni differenti, sul recupero della cultura e della pratica contadina coinvolgendo i cittadini del quartiere, le scuole, le case famiglia, i gruppi scout e gli anziani, nonché su un modello sostenibile di rapporto tra uomo e natura che parta dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio
- F. incoraggiare la voglia di verde e di partecipazione attiva;
- G. contribuire a far uscire dall'isolamento molte persone della terza età;
- H. di promuovere il miglioramento del rapporto tra le persone, i gruppi sociali e le istituzioni attraverso iniziative di carattere sociale, formativo, informativo, di studio e comunicazione;
- I. di promuovere la tutela ambientale in ogni sua forma anche attraverso l'organizzazione e l'allestimento di festival, rassegne, laboratori, seminari, mostre, incontri di approfondimento dedicati ad ogni espressione di arti figurative, danza, musica, teatro-danza, cinema, teatro, arti audiovisive, libri, rassegne stampa;

J. istituzione di corsi di educazione ambientale per tutte le fasce di età che consentano ai partecipanti l'approfondimento di diversi argomenti e che sviluppino la consapevolezza ambientale dei partecipanti;
K. favorire la solidarietà riducendo la distanza tra generazioni.

L'associazione persegue tali scopi anche secondo i principi ed i metodi dell'educazione attiva, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinione politica, condizione sociale e personale.

L'associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative locali, regionali, nazionali e comunitarie.

Le attività descritte potranno essere realizzate prevalentemente dai propri iscritti oppure mediante convenzioni o affidamento a professionisti, società di consulenza, istituzioni ed enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento professionale.

L'associazione non ha finalità di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e pertanto anche l'esercizio di tali attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, anche in forma indiretta.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 5 – I SOCI

Possono aderire all'associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche che condividono le finalità previste nell'articolo 3 del presente statuto e che accettano il presente statuto dell'Associazione e gli eventuali suoi regolamenti interni.

La domanda di ammissione deve essere presentata dall'interessato al Consiglio Direttivo che la sottopone all'assemblea dei soci che delibera, in merito ad essa, con giudizio insindacabile. La qualifica di socio dà diritto alla partecipazione alle attività e alle strutture dell'associazione, previa l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soci possono essere:

Soci Fondatori.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Soci Ordinari.

Sono soci ordinari le persone fisiche che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione alla qualifica di socio ordinario è definitiva dalla riscossione del pagamento della quota associativa annuale. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nella modalità previste dal presente Statuto.

Soci Onorari.

Sono soci onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva.

Soci Sostenitori.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura e non hanno diritto di voto nelle assemblee dell'associazione.

I soci ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, nel rispetto del rapporto associativo. Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei deve essere

animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. Tuttavia è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, qualora le circostanze lo richiedessero, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

I dati personali dei soci saranno tutelati ai sensi del D. Lgs 196/2003.

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse alle finalità dell'Associazione Orto Roma.

La qualifica di socio si perde per decadenza, qualora non si sia provveduto al rinnovo della quota sociale istituita attraverso delibera dell'Assemblea dei soci. La qualifica di associato si perde inoltre per recesso, per sospensione ed esclusione. Il recesso dall'associazione avviene in seguito alle dimissioni date dal socio in forma scritta ed inviate al Consiglio Direttivo e diventano esecutive dopo la ratifica dell'Assemblea dei soci.

La sospensione e l'esclusione del socio possono essere inflitte dal Consiglio Direttivo al socio che tenga comportamenti o compia azioni non conformi alle finalità dell'associazione o che si macchi di gravi reati. La sospensione o l'esclusione nei confronti del socio dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Della perdita della qualità di socio dovrà essere fatta annotazione sull'apposito Libro dei soci dell'associazione.

Titolo II Organi sociali Art. 6 GLI ORGANI SOCIALI

Le cariche sociali ed elettive sono gratuite, salvo il rimborso spese direttamente sostenuto nell'espletamento degli incarichi associativi, dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha tra l'altro il compito:

- di elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'associazione;
- di ratificare l'entità delle quote associative annue stabilite su proposta del Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- di approvare il regolamento interno e le convenzioni;
- di effettuare proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- di deliberare la sospensione o l'espulsione del socio che tenga comportamenti o compia azioni non conformi alle finalità dell'associazione o che si macchi di gravi reati.

L'assemblea straordinaria ha tra l'altro il compito:

- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- di decidere l'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'associazione.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre d'ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entrambi

vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci saranno depositati presso la sede dell'associazione stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere consultati dai soci.

Inoltre l'assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta ed inviata almeno 8 giorni prima della data della riunione tramite posta, fax o posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora dell'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

I soci in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di intervenire all'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese con la maggioranza del 50 per cento più 1 dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il preventivo parere favorevole del Consiglio Direttivo e la deliberazione dell'assemblea dei soci convocata in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento più uno dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vice-presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

I verbali dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la restituzione pro quota.

Art. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione nei confronti di terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi di necessità e d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile per la ratifica.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli, anche di straordinaria amministrazione. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

In particolare compete al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre le linee generali del programma delle attività dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- emanare i regolamenti interni dell'associazione.

In caso d'assenza o impedimento, le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente.

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea dei soci;

- promuovere iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire le quote annuali dovute dai soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predisporre un regolamento interno dell'associazione, conforme alle norme del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente.
- propone all'Assemblea dei soci la sospensione o l'espulsione del socio che ha tenuto comportamenti o compiuto azioni non conformi alle finalità dell'associazione o che si macchi di gravi reati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il tesoriere.

Il tesoriere è responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, è responsabile della tenuta dei libri contabili dell'associazione, redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo e cura i rapporti con gli istituti bancari. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo o in caso di suo scioglimento. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri saranno sostituiti dai primi non eletti. I nuovi consiglieri terminano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei membri e vengono convocate almeno tre giorni prima dal Presidente per iscritto con l'indicazione degli argomenti in discussione o via e-mail, o via fax, o tramite telefono in casi di particolare urgenza, le delibere del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate.

Il Consiglio Direttivo, può costituire un Comitato Scientifico avente funzione consultiva, che può essere composto anche da persone non socie, ne nomina il Presidente e dura in carica 5 anni.

Il Consiglio Direttivo, per meglio regolare il funzionamento interno dell'Associazione, soprattutto per disciplinare i rapporti tra l'associazione ed i soci e per determinare i criteri e le regole inerenti o svolgimento delle attività, può elaborare dei regolamenti che dovranno essere approvati dall'assemblea dei soci.

Art. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea dei soci qualora lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge può nominare un Collegio dei Revisori

TITOLO III

Patrimonio sociale

Art.11 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle sue attività saranno costituite:

- dalle quote e dai contributi degli associati;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati o di terzi;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- E' assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, durante la vita dell'Associazione.
- Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività statutariamente previste.

Titolo IV

Esercizio sociale, scioglimento e disposizioni finali

Art.12 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.13 LO SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.